

BANCA DI CASCINA - CREDITO COOPERATIVO
Società Cooperativa

Sede legale: Viale Comasco Comaschi n. 4 - 56021 CASCINA (Pisa)
Capitale e riserve al 31.12.2008 Euro 20.049.563,52
Registro delle Imprese di Pisa n. 337 - Partita IVA: 00172460503 Iscritta all'albo delle Banche
Codice ABI 08458/2 - Codice Banca Italia 2784-70

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"Banca di Cascina - Credito Cooperativo s.c. 18/1/2010 – 18/7/2012 S.U.
122[^] emissione"
deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21/12/2009
Codice ISIN IT0004571060

Articolo 1
Importo e titoli

Il prestito obbligazionario "Banca di Cascina - Credito Cooperativo S.c. 18/1/2010 – 18/7/2012 S.U. 122[^] emissione" emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito è di un importo di EURO 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00). Il taglio minimo di sottoscrizione è pari a EURO 10.000,00 (diecimila/00). Il taglio minimo di emissione è pari a EURO 10.000,00 (diecimila/00); sono consentiti tagli di emissione più elevati, comunque multipli di EURO 1.000,00 (mille/00). Il prestito è dematerializzato e custodito presso la società di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.; non si procederà di conseguenza alla stampa dei certificati. Esso è rappresentato da obbligazioni al portatore del valore nominale di EURO 1.000,00 (mille/00) ciascuna, munite di n. 5 cedole di interesse semestrale.

Articolo 2
Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari senza alcuna aggiunta di eventuali spese, cioè al prezzo di EURO 1.000,00 (mille/00) per ogni obbligazione, oltre al rateo eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione. La sottoscrizione si apre il 18 gennaio 2010 e si chiude il 30 aprile 2010.

Articolo 3
Durata

La durata del prestito è di 30 mesi e pertanto sarà integralmente rimborsato il 18 luglio 2012. Il rimborso ordinario avverrà alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un'unica soluzione il 18 luglio 2012.

Articolo 4
Interessi

Il prestito ha godimento il 18 gennaio 2010. Gli interessi, calcolati secondo la Convenzione standard ACT/ACT, saranno pagati in rate semestrali posticipate. Il tasso di interesse (da intendersi al lordo della ritenuta vigente del 12,50%) della **prima cedola**, pagabile il 18 luglio 2010, della **seconda cedola** pagabile il 18 gennaio 2011 e della **terza cedola** pagabile il 18 luglio 2011 è fissato nella misura del 2,25% annuo; quello della **quarta cedola** pagabile il 18 gennaio 2012 e della **quinta cedola** pagabile il 18 luglio 2012 è fissato nella misura del 2,40% annuo. L'ultima cedola è pagabile alla scadenza del titolo. Qualora il pagamento degli interessi cada in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, il pagamento sarà eseguito il 1° giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

Articolo 5
Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente Sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello Statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto dei titoli per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli Amministratori, dai Sindaci e dall'alta Direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Articolo 6
Regime fiscale

I redditi da capitale derivanti dal possesso delle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% prevista dalla vigente normativa (D. Lgs. 239/1996). Eventuali redditi diversi sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 12,50% prevista dalla vigente normativa (D. Lgs. 461/1997). Le imposte e tasse presenti e future che dovessero colpire le obbligazioni e/o i relativi interessi sono a carico del legittimato. Il pagamento delle cedole scadute e il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Banca.

Articolo 7
Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 8
Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

li, _____

Per ricevuta _____